

Relazione conclusiva sul piano di razionalizzazione delle società partecipate 2016

(articolo 1 comma 612 della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review*, auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che potesse produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I **Sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno, altresì, l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

La disciplina delle società partecipate dagli Enti Locali è oggi in fase di rivisitazione: sulla base della delega contenuta nella legge 7.8.2015, n. 124, è stato predisposto un testo unico sulla materia, per fare chiarezza e consentire un ridimensionamento delle società, cresciute a dismisura negli ultimi anni. Va precisato che nel luglio 2015 la Corte dei conti - Sezione Autonomie - ha predisposto la relazione sugli organismi partecipati dagli Enti territoriali, muovendo dagli organismi censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti, di cui sono stati esaminati i dati di bilancio anche al fine di ricostruire i flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti. La lettura di tale rapporto si rivela sicuramente utile perché consente, ad ogni ente, di confrontarsi con gli altri e di vedere se le azioni che si sono intraprese sono in linea con le volontà che il legislatore nazionale intende perseguire.

Sulla base di quanto si sta profilando, è possibile che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e la successiva Relazione con il nuovo Testo unico in corso di definizione divengano un appuntamento annuale con il quale gli enti locali e le diverse p.a. saranno chiamati a confrontarsi.

Monitoraggio dei piani di razionalizzazione

La Sezione delle Autonomie ha già effettuato un primo monitoraggio del rispetto dell’obbligo di presentazione dei piani operativi di razionalizzazione (calendarizzato al 31 marzo 2015), da parte degli enti detentori di partecipazioni in società ed altri organismi.

Ciò sulla base delle informazioni trasmesse dalle Sezioni regionali di controllo che hanno indicato per ciascun ente della propria regione:

- se è stato presentato il piano ex art. 1, co. 612, l. n. 190/2014;
- se non è stato presentato il predetto piano;
- se l’ente non detiene partecipazioni in organismi.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Al momento della redazione del Piano di razionalizzazione 2015, il Comune di Scopello partecipava al capitale della seguenti società:

1. Società “CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.”.
2. Società Consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese”.
3. Monterosa 2000 S.p.A.
4. Alpe di Mera S.p.A.
5. MPS capital Services S.p.A.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Scopello fa parte della Unione dei Comuni della Valsesia. Non trattandosi di società, ma di forma associativa tra Comuni, ex art.32 del D.Lgs. 267/2000, la predetta partecipazione non è stata oggetto del piano.

Non rientrava nell’indagine del piano nemmeno la partecipazione del Comune alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso l’Unione dei Comuni della Valsesia, in quanto scaturente da convenzione ex art.30 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune partecipa, altresì, al C.O.VE.VA.R., Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani, che svolge funzioni di governo di bacino e di ambito, relative al servizio dei rifiuti urbani.

Costituendo un consorzio di "servizi", avente ad oggetto l'erogazione di un servizio alla collettività, al pari non rientra nell'oggetto del piano.

Nell'aprile 2015, il Comune di Scopello ha approvato la convenzione per la gara relativa all'affidamento del servizio del gas nell'ambito territoriale di Vercelli determinato con DM 18.10.2011.

3. Requisiti normativi per la partecipazione

L'analisi delle partecipazioni dell'Ente, va condotta anche alla luce dei principi giurisprudenziali e normativi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

In particolare, i modelli di partecipazione societaria presenti nell'Ente sono riconducibili all'in house providing, istituto che identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione, la quale acquisisce un bene o un servizio attingendolo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta esternalizzazione) e dunque al mercato. Il modello è anche noto come "affidamento diretto".

L'attenzione per soluzioni volte a privilegiare le società partecipate dall'Ente Locale negli affidamenti, soprattutto in forza del controllo esercitato dalle Amministrazioni socie, ha indotto frequentemente le stesse a formalizzare rapporti di servizio "diretti", assimilabili al modello "in house" descritto dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha ritenuto che l'amministrazione pubblica (soggetto aggiudicatore per definizione) possa procedere all'affidamento "diretto" del servizio ad una società partecipata in presenza di specifiche e speciali condizioni (soggette a rigorosa verifica) quali:

- 1) la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell'amministrazione sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi;
- 2) lo svolgimento dell'attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale tale da risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell'autorità controllante.

I due parametri essenziali per il modulo "in house providing" sono stati definiti dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998, tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come "sentenza Teckal".

La sentenza evidenzia infatti (punto 50) come, in linea di principio, la stipulazione di un contratto tra da una parte, un ente locale e, dall'altra, una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo, possa avvenire diversamente dall'affidamento con gara solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano.

I requisiti dell'in house providing, costituendo un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario e nazionale, vanno peraltro interpretati restrittivamente (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 aprile 2006, Causa C-410/04, punto 26).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (peraltro recepita e confermata dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa nazionale) ha modulato i vari profili operativi e funzionali caratterizzanti sia il c.d. "controllo analogo" sia la c.d. "attività prevalente", stabilendo i requisiti affinché possano sussistere tali elementi nel rapporto tra ente affidante e soggetto affidatario in un modello "in house".

Il requisito del controllo analogo è stato ritenuto sussistente nel caso di titolarità pubblica integrale del capitale sociale – suddivisione del capitale tra più soci pubblici (pubbliche amministrazioni). Il fatto che l'amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti pubblici, l'intero capitale di una società aggiudicataria potrebbe indicare, pur non essendo decisivo, che l'amministrazione aggiudicatrice in questione esercita su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del punto 50 della sentenza Teckal.

Quanto all'attività prevalente, il requisito postula che la maggior parte dell'attività sia svolta dalla società affidataria in house a favore dell'ente locale affidante, ovvero la marginalità di altre attività svolte dalla società.

Dai Bilanci societari e dalla nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita esclusivamente ad attività connesse a servizi affidati dai Comuni e dagli Enti soci.

Considerato che il capitale sociale è detenuto da Comuni e Enti pubblici, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività ricorre, poiché le società oggetto di partecipazione svolgono la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

I requisiti sopra elencati sussistono per tutte le Società partecipate dal Comune di Scopello, ad eccezione della MPS Capital Service, per la quale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2015, immediatamente esecutiva, il Comune di Scopello ha deciso di avviare il procedimento per la dismissione societaria.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società “CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.”

La Società “C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.”, nata come impianto di depurazione per rispondere alle esigenze della depurazione centralizzata dei reflui civili di sette Comuni e dei reflui delle aziende tessili della Valsessera, si è trasformata negli anni diventando società per la gestione del servizio idrico integrato in 37 Comuni dell'area Valsesia e Valsessera ed impianto di trattamento dei rifiuti liquidi.

CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è una Società interamente a capitale pubblico che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato in 37 comuni ubicati nelle province di Biella e di Vercelli ed è uno dei sette gestori dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte 'Biellese, Vercellese, Casalese'. I territori coperti dal servizio hanno carattere prevalentemente montano, con un'altitudine media di 708 m. a ridosso della catena alpina del Monte Rosa e si sviluppano tra Valsesia, Valsessera e Valle di Mosso per 953 km², con una popolazione residente di circa 40.000 abitanti ed una non trascurabile presenza turistica.

La società gestisce il Servizio Idrico, quale servizio pubblico di interesse generale, comprendente la gestione e la manutenzione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni patrimoniali di competenza comunale.

L'analisi continua con gli ulteriori seguenti dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori: 1

Numero di dipendenti: 31 alla data odierna (nessuno a tempo parziale)

Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
+ 32.342 euro	+ 43.175 euro	+ 32.342 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
5.244.628	5.281.532	5.572.933

Bilanci d'esercizio in sintesi
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	17.582.189	17.706.963	17.225.501
C) Attivo circolante	4.979.773	4.348.170	4.854.761
D) Ratei e risconti	78.216	94.122	85.238
Totale Attivo	22.640.178	22.149.255	22.165.500

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	13.102.019	13.145.194	13.177.536
B) Fondi per rischi ed oneri	197.822	195.036	170.149
C) Trattamento di fine rapporto	397.372	313.146	338.414
D) Debiti	9.003.297	8.467.199	8.459.852
E) Ratei e Risconti	29.668	28.680	19.549
Totale passivo	22.640.178	22.149.255	22.165.500

Bilanci d'esercizio in sintesi:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	5.693.224	5.676.359	6.100.647
B) Costi di produzione	5.457.918	5.524.137	5.841.643
Differenza	235.306	152.222	259.004
C) Proventi e oneri finanziari	182.661	259.575	220.612
D) Rettifiche valore attività finanziarie	3.500	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	96.797	215.226	77.000
Risultato prima delle imposte	145.942	107.873	115.392
Imposte	110.384	64.698	83.050
Risultato d'esercizio	35.558	43.175	32.342

L'Amministrazione detiene la quota di partecipazione di n. 1 azione al valore nominale di € 50,00. Trattandosi di società con finalità istituzionali, che gestisce il servizio idrico integrato e che non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Comunale, **si è ritenuto di confermare la partecipazione del Comune di Scopello nel capitale della Società suddetta.**

Si precisa, anzi, che dal punto di vista finanziario la Società Cordar ha assunto gli oneri derivanti dai mutui originariamente contratti dai singoli Enti partecipanti per la gestione del servizio idrico, le cui rate di ammortamento non sono più a carico degli Enti, poiché il soggetto gestore del servizio idrico integrato è subentrato nella titolarità del debito e, conseguentemente, degli obblighi di restituzione.

Inoltre, la Legge n°36/94 (c.d. Legge Galli) che ha avviato la riforma dei servizi idrici con l'obiettivo di realizzare una gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua, prevede che tale gestione venga affidata ad un unico soggetto negli Ambiti Territoriali Ottimali ("A.T.O.") sulla base dei relativi bacini idrografici.

2. Società Consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e della Promozione Turistica della Valsesia e del Vercellese”

In merito alla partecipazione in seno alla Agenzia di cui all'oggetto, la cd. A.T.L., si precisa che la Società è stata costituita per iniziativa e sotto il patrocinio della Provincia di Vercelli e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. La A.T.L. opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96, svolgendo attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nello Statuto e in particolare:

- a) Raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- b) Fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) Promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno;
- d) Sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) Favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.

L'analisi continua con gli ulteriori seguenti dati:

Numero degli amministratori: 5 - Presidente, Vicepresidente, 3 consiglieri

Numero di direttori: /

Numero di dipendenti: 6, alla data odierna (nessuno a tempo parziale)

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 22.163,00 euro	+ 27.286,00 euro	+ 11.102,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
43.691,00 euro	17.355,00 euro	0,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci	258,00	258,00	0,00

per versamenti ancora dovuti			
F) Immobilizzazioni	54.017	38.097	29.834
G) Attivo circolante	372.313	432.880	413.068
H) Ratei e risconti	6.141	800	0,00
Totale Attivo	432.729	472.035	442.902

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	93.087	120.372	131.476
G) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto	83.095	95.229	84.052
I) Debiti	256.128	256.236	203.254
J) Ratei e Risconti	419	198	23.320
Totale passivo	432.729	472.035	442.902

Bilanci d'esercizio in sintesi:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Valore della produzione	769.827	557.133	499.917
G) Costi di produzione	777.139	520.103	468.248
Differenza	- 7.312	37.030	31.669
H) Proventi e oneri finanziari	- 7.272	- 6.311	- 7.367
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
J) Proventi ed oneri straordinari	- 73	5.137	142
Risultato prima delle imposte	- 14.657	35.856	24.444
Imposte	7.506	8.570	13.342
Risultato d'esercizio	- 22.163	27.286	11.102

Alla luce dei dati sopra riportati, **l'Amministrazione ha espresso l'intenzione di mantenere la quota di partecipazione pari a n. 9 azioni del valore nominale di € 258,00 (1,89%),** considerato che trattasi della Società che gestisce l'attività promozionale e propulsiva per conto dell'ente nel settore turismo, anche in collaborazione con altre Associazioni locali (ad esempio, Pro Loco, Gruppo Alpini).

Si precisa che il Comune di Scopello mette gratuitamente a disposizione dell'ATL un ufficio, all'interno del Palazzo Municipale, oltre a porre in essere forme di compartecipazione economica alle attività societarie per una spesa complessiva annua di Euro 12.000,00.

MONTEROSA 2000 Spa**Oggetto Sociale Art. 4 Statuto**

La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenziino e sviluppino attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico - ricettivo.

In particolare, a titolo esemplificativo, la Società si occupa della gestione e del miglioramento degli impianti di trasporto a fune del comprensorio Monterosa Ski.

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: ULA 23,88

Numero Dirigenti: 2

Bilanci d'esercizio in sintesi

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
J) Immobilizzazioni	24.602.610	24.343.815	23.514.425
K) Attivo circolante	1.515.881	1.368.346	1.583.481
L) Ratei e risconti	154.845	148.883	149.113
Totale Attivo	26.273.336	25.860.444	25.247.019

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
K) Patrimonio netto	24.103.035	23.735.921	23.671.348
L) Fondi per rischi ed oneri	6.046	6.046	6.046
M) Trattamento di fine rapporto	78.444	71.954	80.348
N) Debiti	1.892.673	1.918.158	1.387.867
O) Ratei e Risconti	193.138	128.365	101.110
Totale passivo	26.273.336	25.860.444	25.247.019
Perdita d'esercizio	333.187	367.114	508.212

La suddetta società è interamente a partecipazione pubblica. Il Comune di Scopello detiene lo 0,74% (5.000 azioni) del capitale sociale. Con deliberazione consiliare n.17 del 29 luglio 2009, il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 della Legge 244/2007, riconoscendo l'interesse pubblico generale dell'oggetto societario.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. c) prevede di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Il Comune di Scopello partecipa anche al capitale della Società Alpe di Mera S.p.A., proprietaria degli impianti sciistici del comprensorio di Mera, avente finalità statutarie affini a quelle della Società in corso di esame.

Costi di funzionamento: al momento nessuno.

Si riporta, per completezza, il Parere della Regione Valle d'Aosta del 06/02/2009, avente ad oggetto: *“partecipazione degli enti locali in società di impianti di risalita per le piste da sci, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”*

In merito al quesito di cui all'oggetto, sottoposto all'esame di questi Uffici, si espone quanto segue, premettendo le considerazioni di carattere generale riferite alla disciplina di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), già contenute nel parere espresso, in data 18 novembre 2008, dagli uffici di questa Amministrazione in merito alla partecipazione degli enti locali in società di produzione e vendita di energia elettrica alle quali, pertanto, integralmente si rinvia.

Occorre, invece, ribadire quanto già rilevato nel precedente parere, relativamente a ciò che deve intendersi per finalità istituzionali dell'ente comunale, al cui perseguimento deve essere diretta la partecipazione in società. Tali finalità, in effetti, non sono definite in modo esplicito e tassativo.

*I Comuni hanno nel tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme, dirette e indirette, di gestione. L'articolo 13 della l.r. 54/1998 (di contenuto analogo all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000), infatti, attribuisce genericamente al Comune *“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze”*. Considerata l'ampiezza della previsione legislativa, al fine di meglio e più puntualmente individuare i fini istituzionali di ogni singolo ente locale, risulta di particolare ausilio il riferimento al relativo Statuto, nel cui ambito sono dettagliatamente indicate le finalità dell'azione amministrativa, oltre i fini istituzionali *“tipici”* che si sottintendono. Come argomentato nel parere della Corte dei Conti n. 23/2008, anche in forza del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, *“il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale”*, con la conseguenza che*

“spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell’ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le “politiche” necessarie per soddisfarle”.
Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene che, in un territorio come quello della Valle d’Aosta, regione alpina per eccellenza, i cui Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di alta montagna, l’attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, possa essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.”

La problematica della partecipazione in società costituite per la gestione degli impianti sciistici è stata peraltro trattata nel parere n. 69/2008 reso dalla Regione Piemonte che ha sostanzialmente concluso per la legittimità della partecipazione comunale in una società che gestisce gli impianti sciistici e funiviari di un comprensorio turistico, considerato che tale attività appartiene *“al novero di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, nell’utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall’art. 13, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000”.*

Conclusioni in merito alla razionalizzazione della Società: L’ENTE HA PROPOSTO DI VALUTARE IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE FUSIONE CON LA SOCIETA’ ALPE DI MERA S.P.A. A MOTIVO DELLO STRETTO COLLEGAMENTO TRA I FINI SOCIETARI DI ENTRAMBE.

Ad oggi, non sono ancora disponibili dati definitivi della Società, in particolare, attinenti la verifica di possibilità di compartecipazione da parte della Regione alla copertura dei disavanzi della partecipata.

ALPE DI MERA SPA

La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi per contribuire allo sviluppo economico-sociale della Valsesia, con particolare riferimento al comprensorio sciistico dell’Alpe di Mera, nonché la promozione ed il potenziamento di attività e servizi comunque collegati od utili all’espansione del settore turistico - ricettivo od ad una migliore organizzazione e/o gestione dell’ambito territoriale sopra individuato.

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 1 a tempo parziale

Bilanci d’esercizio in sintesi
 Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
M) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
N) Immobilizzazioni	10.222.858	9.784.459	9.370.693

O) Attivo circolante	35.555	12.416	14.230
P) Ratei e risconti	217	222	8
Totale Attivo	10.258.630	9.797.097	9.384.931

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
P) Patrimonio netto	7.650.969	7.245.871	6.836.027
Q) Fondi per rischi ed oneri	157.569	157.569	15.569
R) Trattamento di fine rapporto	65	67	68
S) Debiti	2.449.929	2.393.273	2.391.148
T) Ratei e Risconti	98	317	119
Totale passivo	10.258.630	9.797.097	9.384.931
Perdita d'esercizio	425.158	437.095	417.845

Dal bilancio d'esercizio al 31/12/2014 è emersa una perdita di esercizio di Euro 280.195.

La suddetta società è interamente pubblica; il Comune di Scopello detiene il 32,43% del capitale sociale (3372 azioni possedute del valore nominale di €1.000,00 ciascuna). Con deliberazione consiliare n.13 dell'8 maggio 2009, il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 della Legge 244/2007.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. c) prevede di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Costi di funzionamento: nessuno al momento. Il Comune di Scopello mette a disposizione della Alpe di Mera S.p.A., gratuitamente, un ufficio all'interno della sede comunale.

Si riporta, per completezza, il Parere della Regione Valle d'Aosta del 06/02/2009, avente ad oggetto: “partecipazione degli enti locali in società di impianti di risalita per le piste da sci, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

In merito al quesito di cui all'oggetto, sottoposto all'esame di questi Uffici, si espone quanto segue, premettendo le considerazioni di carattere generale riferite alla disciplina di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), già contenute nel parere espresso, in data 18 novembre 2008, dagli uffici di questa Amministrazione in merito alla partecipazione degli enti locali in società di produzione e vendita di energia elettrica. Occorre, invece, ribadire quanto già rilevato nel precedente parere, relativamente a ciò che deve intendersi per finalità istituzionali dell'ente comunale, al cui perseguimento deve essere diretta la partecipazione in società. Tali finalità, in effetti, non sono definite in modo esplicito e tassativo.

I Comuni hanno nel tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme, dirette e indirette, di gestione. L'articolo 13 della l.r. 54/1998 (di contenuto analogo all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000), infatti, attribuisce genericamente al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze". Considerata l'ampiezza della previsione legislativa, al fine di meglio e più puntualmente individuare i fini istituzionali di ogni singolo ente locale, risulta di particolare ausilio il riferimento al relativo Statuto, nel cui ambito sono dettagliatamente indicate le finalità dell'azione amministrativa, oltre i fini istituzionali "tipici" che si sottintendono. Come argomentato nel parere della Corte dei Conti n. 23/2008, anche in forza del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, "il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale", con la conseguenza che "spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche" necessarie per soddisfarle".

Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene che, in un territorio come quello della Valle d'Aosta, regione alpina per eccellenza, i cui Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di alta montagna, l'attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, possa essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune."

La problematica della partecipazione in società costituite per la gestione degli impianti sciistici è stata peraltro trattata nel parere n. 69/2008 reso dalla Regione Piemonte che ha sostanzialmente concluso per la legittimità della partecipazione comunale in una società che gestisce gli impianti sciistici e funiviari di un comprensorio turistico, considerato che tale attività appartiene "al novero di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, nell'utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall'art. 13, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000".

CONCLUSIONI IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA': L'ENTE HA PROPOSTO DI VALUTARE IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE FUSIONE CON LA SOCIETA' MONTEROSA S.P.A.-

Ad oggi, non sono ancora disponibili dati definitivi della Società, in particolare, attinenti la verifica di possibilità di compartecipazione da parte della Regione alla copertura dei disavanzi della partecipata.

MPS CAPITAL SERVICE SPA

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze. La Società nasce da una operazione di conferimento delle attività operative e commerciali di MPS Finance in MPS Banca per l'Impresa, essa stessa frutto di una fusione tra MPS Merchant S.p.A., MPS Banca Verde S.p.A. ed il ramo d'azienda corporate di MPS Finance S.p.A..

MPS Merchant fondata nel 1954 come Ente di Diritto Pubblico per il credito a medio termine, con il nome prima di Mediocredito Regionale della Toscana e poi di Mediocredito Toscano, aveva, fin da allora, lo scopo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Nel 1992 il controllo dell'Istituto è stato acquisito dal Gruppo Montepaschi, già tra i soci fondatori e il Mediocredito Toscano, divenuto società per azioni, ha assorbito l'Istituto di Credito per i Lavoratori all'Estero (I.C.L.E.).

Il Comune di Scopello partecipa al capitale di MPS Capital Services S.p.A. con n. cinque quote azionarie, del valore nominale di Euro 0,31 ciascuna.

**CONCLUSIONI IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA':
ATTENENDO L'OGGETTO SOCIETARIO ALLA MATERIA FINANZIARIA E
CREDITIZIA, DEL TUTTO ESTRANEA AI FINI DELL'ENTE, SI E' RITENUTO DI
PROPORRE LA CESSIONE DELLE QUOTE AZIONARIE POSSEDUTE.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2015, immediatamente esecutiva, il Comune di Scopello decideva di avviare il procedimento per la dismissione societaria e, per l'effetto, di alienare l'intera partecipazione societaria detenuta, prendendo, altresì atto della disponibilità della Società "MPS Capital Services S.P.A."; a procedere alla liquidazione della quota di spettanza del Comune di Scopello.